

DELIBERA N° 102 DEL 17 LUGLIO 2003

OGGETTO: Trasformazione dell'Ente, ai sensi della l.r. n.1/2003, in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro.-

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che l'Ente "Ricovero Mons. Gerolamo Comi", fondato in Luino (VA) dal reverendo Mons. Gerolamo Comi con atto di donazione 18 gennaio 1907 con la denominazione di "Pio ricovero Mons. Gerolamo Comi per i poveri vecchi abbandonati", ed eretto in ente morale con Regio Decreto 2 agosto 1914, ha attualmente natura giuridica pubblica quale I.P.A.B. ai sensi della legge n° 6972/1890 e del D. Lgs. n. 207/2001;

Vista la l.r. 13 febbraio 2003, n.1 "*Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia*";

Visto il Regolamento regionale 4 giugno 2003, n.11, contenente norme di attuazione della l.r. 13 febbraio 2003, n.1;

Atteso che:

- ai sensi della Legge n° 328/2000, del D.Lgs. n° 207/2001 e della L.R. n° 1/2003, il *genus* delle IPAB è destinato ad essere integralmente soppresso, anche con la formale abrogazione della Legge n° 6972/1890 e che, di conseguenza, le II.PP.A.B. esistenti sono chiamate a trasformarsi o in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro o in Azienda pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.) entro il 30.09.2003;
- con deliberazione n. 89 del 13/06/2003, esecutiva ai sensi di legge, questo Consiglio ha espresso, in linea di massima, l'orientamento alla trasformazione dell'Ente in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, e che, a tale riguardo, sono state assunte le determinazioni per l'assolvimento degli adempimenti preliminari o contestuali per l'assunzione del provvedimento finale, secondo quanto previsto dalla l.r. n.1/2003 e del relativo regolamento di attuazione n.11/2003;
- tali adempimenti sono stati correttamente assolti;

Considerato che si ritengono sussistenti una pluralità di motivi che inducono a procedere alla trasformazione dell'Ente I.P.A.B. "Ricovero mons. Gerolamo Comi" in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, in particolare in considerazione delle seguenti valutazioni:

1. la trasformazione in persona giuridica di diritto privato è coerente alle regole di fondazione dell'Ente e consente, ancora, di salvaguardare il valore del mantenimento del carattere locale dell'Istituzione e dell'affidamento della sua amministrazione secondo le regole naturali ed originali dell'Ente, a garanzia del rapporto positivamente sinergico instaurato fra l'Ente ed i Comuni del territorio;
2. l'Ente possiede caratteri espressivi della natura giuridica privata in quanto, come anche richiamato dall'art. 4 della l.r. n° 1/2003, ha origine di istituzione privata, con patrimonio derivante da atti di liberalità privata, e che tale circostanza, di per sé sola, è espressiva ed utile, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, per il conseguimento, di diritto, della personalità giuridica di diritto privato;
3. l'ente possiede i caratteri di consistenza patrimoniale idonei alla trasformazione privatistica, in considerazione di un patrimonio la cui entità supera di oltre cento volte l'entità minima
4. prevista dalla normativa vigente per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;

5. la trasformazione in persona giuridica di diritto privato appare rispondente al conseguimento di obiettivi di più efficace ed efficiente funzionalità organizzativa e gestionale, in considerazione anche dei seguenti vantaggi di tipo economico:
 - minori oneri gestionali per il venir meno dell'obbligo di retribuzione degli amministratori, dell'obbligo di istituzione della figura del direttore generale e dell'obbligo di istituzione dell'U.R.P., previsti, invece, per le A.S.P.;
 - migliore competitività sul mercato senza i vincoli procedurali e gestionali di tipo pubblicistico;
 - maggiori agevolazioni fiscali ai fini delle imposte dirette ed indirette, in particolare con la qualificazione di ONLUS;
6. l'ordinamento generale risulta ispirarsi alla trasformazione in persone giuridiche private delle realtà operanti nel settore dei servizi; il provvedimento quadro in materia (art. 14 legge n° 59/1997) impone, addirittura, l'obbligo della trasformazione in persone giuridiche di diritto privato di quegli Enti che operano per il raggiungimento di scopi per il cui perseguimento non è necessaria la personalità giuridica di diritto pubblico (com'è per la materia assistenziale, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione e come sancito dalla sentenza n° 396/1988 della Corte Costituzionale);
7. la trasformazione in persona giuridica di diritto privato non determina il pericolo della attenuazione del ruolo o della presenza dell'Istituto nel sistema dei servizi, infatti sia le norme dell'unione europea (art. 3 b del Trattato di Maastricht e successive integrazioni) sia le norme nazionali di carattere generale (legge n° 59/1997, legge n° 328/2000), sia le disposizioni specifiche sulle II.PP.A.B. (art. 2 D.Lgs. n° 207/2001, art. 2 l.r. n° 1/2003 ed art. 50 Regolamento regionale n° 11/2003) assicurano una paritaria partecipazione di Enti pubblici e privati alla organizzazione e gestione del sistema dei servizi, garantita, altresì, dalla parità di trattamento tra persone giuridiche pubbliche e persone giuridiche private senza scopo di lucro nell'accesso ai contributi regionali erogati agli enti gestori;
8. la medesima trasformazione, infine, non richiede significativi adattamenti sul piano organizzativo, particolarmente perché l'assetto prefigurato dalle disposizioni regionali prevede uguali regole e requisiti per l'accreditamento;

Vista la bozza di nuovo Statuto predisposta dall'ufficio di segreteria;

Accertato che il predetto nuovo Statuto:

- rispetta le regole portate dalle tavole di fondazione e dalle precedenti disposizioni statutarie in tema di scopi, composizione degli organi collegiali e di designazione dei membri degli organi stessi;
- osserva le prescrizioni recate dagli artt. 17 e 18 del d. lgs. n.207/2001, confermati dall'art. 3, comma 3, della l.r. n.1/2003
- mantiene, seppur nel contesto di un riordino formale e sistematico, le tradizionali e peculiari regole dell'Ente;
- prevede l'introduzione, quale nuovo organo, del revisore contabile, recependo l'esigenza di una efficace attività di controllo interno;

Viste le dichiarazioni dei consiglieri Sigg.i BARBARELLI Vincenzo, FERRARI Antonio e FERRARI Maurizio riportate in allegato alla presente deliberazione;

Ai sensi del D. Lgs. n.207/2001, della l.r. n.1/2003, e del regolamento regionale n.11/2003;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. **Di trasformare** l'Ente I.P.A.B. "Ricovero mons. Gerolamo Comi" in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ex artt. 12 e segg. del Codice Civile, con assunzione della nuova denominazione Fondazione "Mons. G. Comi" ONLUS.

2. **Di approvare** il nuovo Statuto dell'Ente come da atto allegato e costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. A).

3. **Di dare mandato** al Presidente per l'assolvimento degli adempimenti previsti dalla legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Bruno CAMPAGNANI

IL VICE PRESIDENTE
f.to Francesco RONCHI

IL SEGRETARIO
f.to Giuseppe MENOTTI

I CONSIGLIERI

f.to BAGLIONI Giovanni

f.to BARBARELLI Vincenzo

f.to FERRARI Antonio

f.to FERRARI Maurizio